Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Martedì, 3 maggio 1932 - Anno X** **Numero 102**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1932, n. 392.
Provvedimenti per la Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1488;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337;
Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1210, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1930, n. 1823;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di costituire in Legione la Coorte autonoma di Milizia portuaria di Trieste e di dare completo e definitivo assetto all'organico della Milizia portuaria;
Visto il decreto in data 27 maggio 1930 emanato dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia ed affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Coorte autonoma di Milizia portuaria con sede a Trieste viene costituita in Legione.

Art. 2.

In dipendenza del provvedimento contenuto nell'art. 1 del presente decreto-legge l'organico della Milizia portuaria di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1210, è stabilito nel seguente modo:

Console generale	N.	1
Consoli	»	5
Primi seniori	»	2
Seniori	»	3
Centurioni	»	14
Capi manipolo	»	16
	N.	41
Marescialli maggiori	N.	6
Marescialli capi	»	6
Marescialli	»	6
Capi squadra	»	30
Vice capi squadra	»	43
Camicie nere scelte	»	92
Camicie nere e allievi	»	661
	N.	844

Art. 3.

Finchè non sarà provveduto all'emanazione delle norme necessarie per l'attuazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337, in quanto tali norme non siano già state regolate con decreto interministeriale 27 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1930, n. 290, ed in ogni caso non oltre l'esercizio finanziario in corso, i posti che si renderanno vacanti nel grado di console nella Milizia portuaria, potranno essere conferiti a consoli della M.V.S.N., su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, su designazione del Comando generale M.V.S.N. suddetta.

Del pari, finchè non saranno emanate le norme sopra ricordate ed in ogni caso non oltre l'esercizio finanziario in corso, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di promuovere ai gradi superiori, nei limiti dei posti di cui all'organico menzionato nell'articolo precedente, ufficiali dei gradi immediatamente inferiori, purchè la loro nomina nella Milizia portuaria sia avvenuta in applicazione dell'art. 10 della legge 8 luglio 1929, n. 1337, e di effettuare altresì promozioni, dal grado immediatamente inferiore, di sottufficiali e graduati della Milizia stessa, nei limiti dei quadri di cui all'organico approvato col presente decreto-legge.

Per il conferimento della promozione al grado superiore il Comando generale della M.V.S.N. dovrà avere pronunciato parere favorevole.

Qualora non fosse possibile ricoprire tutti i posti vacanti in determinato grado del ruolo, potranno essere effettuate altrettante promozioni in soprannumero nel grado immediatamente inferiore.

Art. 4.

È data facoltà al Ministro per le comunicazioni, sentito il Comando generale della M.V.S.N., di procedere al completamento del ruolo organico degli ufficiali della Milizia portuaria, di cui al R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1210, in parziale deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1929, n. 1337, conferendo, cioè, il grado di capo manipolo senza esperire il concorso ivi previsto.

I nuovi capi manipolo assunti nel modo predetto dovranno, però, aver compiuto all'atto del conferimento del posto il periodo di esperimento di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 aprile 1932, n. 393.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelletto Villa e Villa del Bosco ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Roasio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 734, col quale i comuni di Castelletto Villa, Villa del Bosco e Roasio venivano

riuniti in un solo comune con denominazione e capoluogo « Roasio »;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto comune di Roasio, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Roasio funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelletto Villa e Villa del Bosco sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Roasio è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Roasio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. **394**.

Modificazione del regolamento per il conferimento della borsa di studio « Giuseppe Sensales ».

N. 394. R. decreto 18 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato il regolamento per il conferimento della borsa di studio « Giuseppe Sensales » approvato con R. decreto 16 aprile 1903, n. CCXXXIV.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 17 marzo 1932, n. **395**.

Autorizzazione all'Opera Cardinal Ferrari di Milano ad accettare un legato.

N. 395. R. decreto 17 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera Cardinal Ferrari di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di lire 3000 disposto a suo favore dalla signora Crippa Luigia fu Davide.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. **396**.

Passaggio della Confraternita della Natività di Maria SS.ma (vulgo « dei Benigni »), in Savona, alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, e autorizzazione all'accettazione di una donazione fatta dalla Confraternita medesima.

N. 396. R. decreto 31 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, la Confraternita della Natività di Maria SS.ma (vulgo « dei Benigni ») in Savona passa alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto concerne il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera *c*), del Concordato con la Santa Sede, e il Vescovo di Savona viene autorizzato ad accettare, in rappresentanza e nell'interesse del locale Seminario, dalla Confraternita suddetta la donazione di beni del complessivo valore di circa L. 20.160 offerta con deliberazione 9 luglio 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. **397**.

Passaggio della Confraternita delle Lagrime di Maria, Mortificazione e Penitenza, in Palermo, alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.

N. 397. R. decreto 31 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, la Confraternita delle Lagrime di Maria, Mortificazione e Penitenza, in Palermo, passa alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera *c*), del Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. **398**.

Passaggio di Confraternite della provincia di Rieti alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.

N. 398. R. decreto 31 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, le seguenti 69 Confraternite della provincia di Rieti passano alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto concerne il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera *c*), del Concordato con la Santa Sede:

1° Castelnuovo di Farfa, Confraternite riunite del SS. Sacramento, Gonfalone e Rosario; 2° Castelnuovo di Farfa, Confraternita della Misericordia e S. Carlo; 3° Cittaducale, Confraternita di S. Giuseppe; 4° Cittaducale, Confraternita di S. Antonio Abate; 5° Cittaducale, Confraternita di S. Maria dei Raccomandati; 6° Cittaducale, Confraternita del SS. Suffragio; 7° Cittaducale, Confraternita del SS. Sacramento in S. Rufina; 8° Collevecchio, Confraternita del SS. Sacramento, S. Carlo e Rosario; 9° Collevecchio, Confraternita del SS. Crocifisso; 10° Collevecchio, Confraternita del Nome di Maria; 11° Collevecchio, Confraternita del SS. Sacramento in Poggio Sommavilla; 12° Collevecchio, Confraternita del SS. Rosario in Cicignano; 13° Fara Sabina, Confraternita della Buona Morte; 14° Frasso Sabino, Confraternite riunite del SS. Sacramento, Buona Morte e Orazione; 15° Labro, Confraternita del SS. Sacramento; 16° Labro, Confraternita del del SS. Sacramento in Colli; 17° Labro, Confraternita di S. Pancrazio; 18° Labro, Confraternita del Rosario; 19° Leonessa, Confraternita di S. Giovanni Decollato e Misericordia; 20° Leonessa, Confraternita di S. Giuseppe e Suffragio; 21° Leonessa, Confraternita della Pietà e delle Grazie; 22° Leonessa, Confraternita del SS. Salvatore; 23° Leonessa, Confraternita di Santa Croce; 24° Longone Sabino, Confraternite Riunite; 25° Longone Sabino, Confraternite riunite di Roccaranieri; 26° Longone Sabino, Confraternite riunite di S. Silvestro; 27° Montebuono Sabino, Confraternita del SS. Sacramento; 28° Montebuono Sabino, Confraternita del SS. Sacramento in Fianello;

29° Montopoli Sabino, Confraternita del SS. Sacramento; 30° Montopoli Sabino, Confraternita del SS. Crocifisso; 31° Montopoli Sabino, Confraternita degli Agonizzanti; 32° Montopoli Sabino, Confraternita della Madonna delle Grazie; 33° Nespolo, Confraternite del SS. Sacramento e Rosario; 34° Orvinio, Confraternita del SS. Sacramento; 35° Orvinio, Confraternita del Gonfalone; 36° Paganico Sabino, Confraternita della Buona Morte; 37° Petescia, Confraternita del SS. Sacramento e Rosario; 38° Poggio Bustone, Confraternite Riunite; 39° Poggio Catino, Confraternita di S. Antonio; 40° Poggio Catino, Confraternite riunite del SS. Sacramento, Crocefisso e Quarantore; 41° Poggio Catino, Confraternita della Madonna dei Nobili; 42° Poggio Catino, Confraternita di S. Eustachio; 43° Poggio Mirteto, Confraternita del Gonfalone; 44° Poggio Mirteto, Confraternita dell'Orazione e Morte; 45° Poggio Mirteto, Confraternita del SS. Sacramento; 46° Poggio Mirteto, Confraternita del SS. Sacramento in Castel S. Pietro; 47° Poggio Moiano, Confraternite riunite del SS. Sacramento e Rosario; 48° Pozzaglia Sabina, Confraternite riunite S. Marcello, Crocifisso, Rosario e Sacramento; 49° Pozzaglia Sabina, Confraternite riunite SS. Rosario, S. Michele Arcangelo e SS. Sacramento in Montorio in Valle; 50° Pozzaglia Sabina, Confraternite di S. Stefano, SS. Rosario e Sacramento in Pietraforte; 51° Salisano, Confraternita del SS. Sacramento; 52° Scandriglia, Confraternita del SS. Sacramento e Rosario; 53° Scandriglia, Confraternite dell'Orazione e Morte; 54° Selci Sabino, Confraternita del SS. Salvatore; 55° Selci Sabino, Confraternita di San Bernardino; 56° Selci Sabino, Confraternita di S. Stefano; 57° Selci Sabino, Confraternita del SS. Sacramento; 58° Selci Sabino, Confraternita di S. Eleuterio; 59° Selci Sabino, Confraternita del SS. Rosario; 60° Toffia, Confraternita delle SS. Stimmate; 61° Toffia, Confraternita di S. Lorenzo Martire; 62° Torricella Sabina, Confraternita di S. Giovanni; 63° Torricella Sabina, Confraternita del SS. Sacramento; 64° Torricella Sabina, Confraternita di S. Antonino Martire; 65° Torricella Sabina, Confraternite riunite SS. Sacramento e Rosario in Oliveto; 66° Torri in Sabina, Confraternita del SS. Sacramento in Rocchette; 67° Torri in Sabina, Confraternita del SS. Crocifisso; 68° Torri in Sabina, Confraternita del SS. Sacramento; 69° Torri in Sabina, Confraternita del Gonfalone.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1932 - *Anno X*

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1932.
Stato di previsione dell'entrata e della spesa degli Uffici del lavoro portuale pel periodo 1° ottobre 1931-30 giugno 1932.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Decreta:

È approvato l'annesso stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per il periodo decorrente dal 1° ottobre 1931 al 30 giugno 1932.

Roma, addì 28 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni: Ciano.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per il periodo dal 1° *ottobre* 1931 *al* 30 *giugno* 1932.

ENTRATA.

Cap. 1 — Proventi della contribuzione, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	L. 1.020.000
Cap. 2 — Canoni delle imprese per le operazioni portuali	» 40.000
Cap 3 — Proventi delle contribuzioni, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	per memoria
Cap. 4 — Proventi eventuali diversi	L. 2.000
Totale	L. 1.062.000

SPESA.

Cap. 1 — Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	L. 525.000	
Riduzione 12 %	» 63.000	
		L. 462.000
Cap. 2 — Indennità di trasferta e di missione	L. 45.000	
Riduzione 12 %	» 5.400	
		» 39.600
Cap. 3 — Accantonamento 12 % (R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491):		
Cap. 1	L. 63.000	
Cap. 2	» 5.400	
Cap. 8	» 1.440	
		» 69.840
Cap. 4 — Spese per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intesi a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento		» 150.000
Cap. 5 — Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali		» 10.000
Cap. 6 — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio		» 60.000
Cap. 7 — Premi di operosità e rendimento (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182)		» 18.000
Cap. 8 — Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277)	L. 12.000	
Riduzione 12 %	» 1.440	
		» 10.560
Cap. 9 — Spese casuali		» 6.000
Cap. 10 — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio		» 236.000
Totale		L. 1.062.000

Roma, addì 28 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: Mosconi. *Il Ministro per le comunicazioni*: Ciano.

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1932.
Approvazione di nuovi regolamenti interni per la Borsa merci di Torino (regolamento generale, regolamento interno per la contrattazione dei cereali e regolamento per la Cassa di garanzia e compensazione).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Veduta la deliberazione 6 aprile 1932-X del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, con la quale sono stati proposti nuovi regolamenti interni per la locale Borsa merci;

Decreta:

Sono approvati i nuovi regolamenti interni per la Borsa merci di Torino annessi al presente decreto e cioè:

a) regolamento generale, composto di 95 articoli;

b) regolamento interno per la contrattazione dei cereali, composto di 76 articoli;

c) regolamento per la Cassa di garanzia e compensazione, composto di 35 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento generale per la Borsa merci di Torino.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La Borsa merci di Torino, istituita col R. decreto 17 gennaio 1929-VII, è aperta giornalmente per le contrattazioni, sia a contanti che a termine, le quali si svolgeranno sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, del presente regolamento, dei regolamenti speciali e delle norme che di volta in volta saranno emanate dalle competenti autorità. Tali disposizioni si intendono implicitamente accettate per ogni contratto di Borsa.

Art. 2.

La Borsa merci è amministrata dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino.

Art. 3.

La Borsa merci è suddivisa in Sezioni, che sono disciplinate da appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio P. E. C. e dal Ministero.

Art. 4.

Le grida avranno luogo in apposito recinto al quale possono accedere soltanto gli agenti di Borsa ed i loro procuratori riconosciuti ed inscritti in apposito albo.

Art. 5.

Il Consiglio P. E. C., sentiti il Sindacato e la Deputazione, stabilisce l'orario per l'apertura e la chiusura dei locali della Borsa.

Ogni anno lo stesso Consiglio, su proposta del Sindacato, provvede alla formazione del calendario di Borsa delle singole Sezioni per l'anno successivo, da sottoporsi all'approvazione del Ministero entro il mese di novembre.

Art. 6.

Devono rimanere costantemente affissi in Borsa:

1° il calendario e l'orario di Borsa;

2° l'elenco dei componenti la Deputazione e il Sindacato;

3° l'elenco degli agenti di Borsa e dei pubblici mediatori iscritti a ruolo;

4° l'albo dei procuratori degli agenti e dei pubblici mediatori;

5° l'elenco degli espulsi dalle Borse del Regno;

6° il listino ufficiale dei prezzi;

7° i regolamenti interni.

TITOLO II.

CAPO I.

Ingresso in Borsa.

Art. 7.

L'ingresso in Borsa è riservato alle persone munite della tessera all'uopo rilasciata dal Consiglio P. E. C.

Il rilascio della tessera sarà subordinato alla presentazione di apposita domanda e al pagamento dei diritti relativi. La tessera dovrà portare la firma del segretario del Consiglio P. E. C.

Art. 8.

La tessera spetta di diritto:

a) agli agenti di Borsa, ai pubblici mediatori in merci iscritti a ruolo ed ai loro procuratori riconosciuti;

b) ai periti iscritti nel ruolo della Borsa merci.

Art. 9.

Potranno inoltre ottenere la tessera, ad esclusivo giudizio del Consiglio P. E. C., su domanda, e sentiti il Sindacato e la Deputazione di borsa, e senza diritto a gravami:

a) le ditte e le società commerciali od industriali;

b) i rappresentanti ed agenti di commercio;

c) gli istituti di credito e le banche;

che siano regolarmente iscritti nei registri delle ditte.

La persona o le persone fisiche cui saranno intestate le tessere di cui alle lettere a), b) e c) devono possedere il titolo valido per legalmente rappresentare la ditta, la società o l'istituto.

Art. 10.

Le domande dei richiedenti, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9, dovranno essere affisse nei locali della Borsa, con invito a chiunque di presentare eventuali osservazioni od opposizioni.

Art. 11.

Hanno libero ingresso in Borsa, mediante tessera gratuita, i membri del Consiglio P. E. C. di Torino, della Deputazione della Borsa merci, della Deputazione e del Sindacato della Borsa valori, nonchè il segretario del Consiglio P. E. C. ed i funzionari da esso designati al servizio della Borsa.

Una tessera gratuita sarà pure concessa al direttore di ciascun giornale cittadino, con facoltà di designare un redattore.

Art. 12.

Il Consiglio potrà mettere a disposizione del Sindacato un certo numero di tessere gratuite, da distribuirsi fra clienti dei pubblici mediatori. Tali tessere, della validità massima di 15 giorni, dovranno portare la firma del mediatore proponente e potranno essere ritirate in qualunque momento.

Art. 13.

Gli esclusi dalla Borsa per insolvenza non potranno esservi riammessi se non dopo aver fatto constare di aver pagato integralmente il loro debito, capitale ed interessi.

La loro riammissione è subordinata alle norme prescritte dai precedenti articoli del presente regolamento per il rilascio delle tessere.

CAPO II.

Dei pubblici mediatori.

Art. 14.

A cura del Consiglio P. E. C. di Torino è formato un ruolo di pubblici mediatori autorizzati ad esercitare tale professione nella Borsa merci di Torino.

Art. 15.

La domanda per l'iscrizione nel ruolo dei mediatori deve essere presentata al presidente del Consiglio P. E. C., che la comunica alla Deputazione di borsa e al Sindacato per il loro parere.

Nella domanda il ricorrente deve specificare il genere di merci per cui chiede l'iscrizione a ruolo.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita (età maggiore);
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
d) dichiarazione da rilasciarsi da almeno due ditte attestanti la notoria moralità e correttezza commerciale del ricorrente;
e) certificato di studi compiuti (licenza tecnica, o titolo equipollente).

Ottenuti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione, il presidente provvede per sottoporre il candidato alla prova di esame.

Art. 16.

L'esame si dà avanti apposita Commissione composta di un delegato del Consiglio P. E. C., che la presiede, di uno della Deputazione della Borsa merci e di uno del Sindacato tra i pubblici mediatori di merci, con l'assistenza di un funzionario di segreteria del Consiglio.

L'esame potrà essere scritto e orale ed avrà più particolarmente per oggetto:

a) le norme legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio della pubblica mediazione e il funzionamento della Borsa merci;
b) le consuetudini vigenti nel ramo d'affari per cui è richiesta l'iscrizione nel ruolo;
c) le nozioni merceologiche fondamentali relative alle merci di cui è oggetto la domanda d'iscrizione.

Ogni esaminatore dispone di 10 voti.

Per l'idoneità il candidato dovrà ottenere almeno 18 voti.

Superata la prova d'esame, il Consiglio P. E. C. delibera sull'iscrizione a ruolo del ricorrente.

Su concorde parere del Sindacato e della Deputazione di borsa il Consiglio P. E. C., col voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, può dispensare dalla prova di idoneità (titolo di studio ed esame) coloro che hanno esercito onorevolmente, per almeno 5 anni, la professione di negoziante, commissionario o mediatore libero nel ramo per cui chiedono l'iscrizione a ruolo, ed i mediatori che, avendo esercito per almeno due anni e rassegnate volontariamente le dimissioni, intendano riprendere l'esercizio.

Il deposito cauzionale da prestarsi a mente dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilito in L. 2000.

Per tutti gli effetti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti l'iscrizione a ruolo di un pubblico mediatore non può avvenire fino a quando il ricorrente — dopo la favorevole deliberazione del Consiglio P. E. C. — non abbia depositata la prescritta cauzione e pagata la tassa di concessione governativa.

Art. 17.

Il ricorrente che lasci decorrere un mese dalla data della comunicazione della deliberazione del Consiglio P. E. C. senza ottemperare al deposito cauzionale ed al pagamento della tassa, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, decadrà da ogni diritto e non potrà ripresentare una nuova domanda se non trascorso un anno dalla data della prima.

Lo stesso termine si applica nei confronti del candidato che non abbia superata la prova di esame.

Art. 18.

I pubblici mediatori potranno costituirsi, per esercitare la loro professione, in Società in nome collettivo od in Società in accomandita semplice. Nella prima specie tutti i soci dovranno essere autorizzati alla professione di pubblici mediatori — nell'altra è richiesta tale qualità per i soli soci gerenti — e dovranno essere depositate tante cauzioni quanti sono i soci in nome collettivo o i gerenti.

Art. 19.

Il domicilio legale dei pubblici mediatori, per tutti gli effetti dipendenti dall'esercizio della loro professione, è stabilito presso gli uffici del Sindacato di borsa.

Art. 20.

I pubblici mediatori potranno valersi dell'opera di impiegati e di fattorini.

Gli impiegati saranno divisi in due categorie:

1° procuratori;
2° commessi.

I procuratori dovranno godere dei diritti civili e politici. Il loro mandato dovrà essere pubblicato in Borsa per almeno 5 giorni e depositato negli uffici del Consiglio P. E. C.

I nomi dei procuratori devono essere iscritti in apposito albo pubblicato in Borsa.

I commessi ed i fattorini non potranno essere di età minore di anni 18.

Nella domanda per essere autorizzati a valersi dell'opera di impiegati e fattorini dovrà specificarsi il cognome e nome dei medesimi e la categoria d'impiego cui appartengono. Dovrà inoltre allegarsi alla domanda il certificato penale generale del dipendente, della cui opera il mediatore intende valersi.

CAPO III.

Degli agenti di Borsa.

Art. 21.

I pubblici mediatori ammessi alla negoziazione alle grida, presso le singole Sezioni della Borsa merci, a termini del precedente art. 4, sono qualificati agenti di Borsa.

Tutte le disposizioni relative ai pubblici mediatori sono estese agli agenti di Borsa, oltre alle speciali norme che riguardano questi ultimi e che sono contemplate nei vari regolamenti.

Art. 22.

La cauzione richiesta per gli agenti di Borsa, a norma del precitato art. 16, è prestata nella misura indicata dal regolamento interno di ciascuna Sezione.

Art. 23.

Gli agenti di Borsa possono valersi dell'opera di non più di tre rappresentanti, nominati dal Consiglio P. E. C., i quali li potranno sostituire ai recinti delle grida, in modo però che ad ogni recinto non sia presente che l'agente di Borsa od uno dei suoi rappresentanti.

La domanda per la nomina dei rappresentanti deve essere presentata al Consiglio P. E. C. di Torino, su carta da bollo competente, corredata dalla procura speciale, che dovrà essere pubblicata in Borsa per almeno 5 giorni, e dai documenti intestati ai nominandi e comprovanti la immunità penale, l'età maggiore e il godimento dei diritti civili e politici, la notoria moralità e la correttezza commerciale attestate da un'accreditata casa di commercio.

I nomi di detti rappresentanti devono essere iscritti nell'apposito albo pubblicato in Borsa.

CAPO IV.

Della Deputazione.

Art. 24.

La Deputazione della Borsa merci di Torino è composta di sette membri effettivi e di tre supplenti nominati ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dell'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della stessa.

La Deputazione nomina nel proprio seno, tra i membri effettivi, il presidente e il vice-presidente.

In assenza del presidente ne fa le veci il vice-presidente e, in sua assenza, il deputato più anziano di nomina o, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 25.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione è necessario l'intervento di almeno cinque membri. In caso di parità di voti quello del presidente è preponderante.

Art. 26.

La Deputazione è autorizzata ad esaminare, in ogni tempo, libri ed i verbali del Sindacato.

CAPO V.

Del Sindacato.

Art. 27.

Il Sindacato della Borsa merci di Torino sarà composto di mediatori iscritti a ruolo delle varie categorie: ogni categoria, secondo la sua importanza, avrà da uno a tre rappresentanti nel Sindacato.

Il numero complessivo dei membri sarà stabilito dal Consiglio P. E. C., sentita la Deputazione di borsa, e non potrà superare il massimo stabilito dalla legge.

I membri del Sindacato sono eletti, a maggioranza assoluta dei votanti, dall'assemblea generale degli agenti di Borsa e dei pubblici mediatori iscritti a ruolo, convocata dal presidente del Consiglio P. E. C. e presieduta da un membro della Deputazione di borsa.

Per quanto riguarda la costituzione dell'assemblea, le operazioni elettorali, i reclami ed ogni altro relativo incombente, valgono le disposizioni degli articoli 65, 66, 67, 68 del regolamento generale delle Borse, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Il Sindacato elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

Il presidente, il vice-presidente ed i membri del Sindacato durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 28.

Il presidente è il legale rappresentante del Sindacato, risponde per esso e ne firma tutti gli atti, ne eseguisce le deliberazioni, rilascia i certificati e le dichiarazioni di competenza del Sindacato stesso.

Art. 29.

Il vice-presidente supplisce il presidente in caso di assenza o di altro legittimo impedimento.

In loro mancanza supplisce il membro del Sindacato più anziano per ordine di iscrizione; ed a parità di iscrizione il più anziano di età.

Art. 30.

Il membro eletto in surrogazione di un altro dura in ufficio per il periodo al quale si estendeva il mandato del surrogato.

Art. 31.

Il membro del Sindacato, il quale si trovi soggetto al giudizio dello stesso per una qualche vertenza, dovrà astenersi dal prendere parte a qualunque deliberazione al riguardo.

Art. 32.

Il Sindacato è validamente costituito quando siano eletti e in funzione almeno tre membri.

I membri del Sindacato dimissionari durano in carica fino alla loro sostituzione.

Per la validità delle deliberazioni del Sindacato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel caso di parità di voti quello del presidente è preponderante.

Nel caso di deliberazioni concernenti questioni personali, la votazione sarà fatta a scrutinio segreto.

Art. 33.

Il Sindacato dovrà tenere:

1° un libro dei processi verbali delle sue adunanze;

2° una copia del ruolo degli agenti di Borsa e dei pubblici mediatori e dei loro procuratori;

3° un libro dove siano annotate le persone espulse dalle Borse del Regno;

4° un registro per i certificati;

5° un giornale bollato per le liquidazioni.

Art. 34.

Il Sindacato, coll'autorizzazione della Deputazione di borsa, ha la facoltà di emanare quei provvedimenti di ordine interno che si riferiscono alle contrattazioni delle merci ammesse in Borsa e che non sono specificatamente contemplati nella legge 20 marzo 1913, n. 272, nel regolamento generale relativo e nei regolamenti speciali della Borsa di Torino.

Art. 35.

Cesserà di far parte del Sindacato quello dei suoi membri che fosse incorso in contravvenzione alla legge ed al regolamento generale sulle Borse di commercio, nonchè alle norme dei vigenti regolamenti.

Il membro del Sindacato che non intervenga senza un giusto motivo e per più di tre volte consecutive alle riunioni del Sindacato decade dall'ufficio.

È data facoltà al presidente di accordare congedi.

Art. 36.

Il Sindacato ha diritto di chiamare avanti a sè l'agente o il pubblico mediatore iscritto nel ruolo per quelle spiegazioni che ritenesse necessarie relativamente al di lui esercizio della pubblica mediazione in Borsa.

Art. 37.

Nell'assenza della Deputazione il Sindacato sovraintende alla polizia della Borsa, salvo a riferirle sul suo operato.

Art. 38.

I contraenti nella Borsa merci si impegnano, in caso di vertenza sorta in dipendenza di affari conclusi nella Borsa stessa, di rimettere la risoluzione della vertenza medesima a tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna dalle parti ed il terzo dal presidente della Deputazione di borsa. All'uopo sarà inserita apposita clausola sui foglietti bollati di Borsa.

Le parti, d'accordo, possono però anche rimettere la risoluzione della controversia al Sindacato di borsa.

TITOLO III.

CAPO I.

Delle contrattazioni.

Art. 39.

Nella Borsa merci sono ammesse le contrattazioni di merci, dei noli, delle assicurazioni, delle fedi di deposito e note di pegno rilasciate dai corpi morali, da enti o da privati autorizzati a norma delle leggi vigenti.

Il Consiglio P. E. C., su proposta del Sindacato e sentita la Deputazione, delibererà sull'ammissione di merci a quotazione sul listino ufficiale.

Art. 40.

Nelle singole Sezioni della Borsa merci le contrattazioni sono limitate alle merci e ai prodotti stabiliti nei relativi regolamenti interni.

Art. 41.

La negoziazione alle grida è ammessa entro l'apposito recinto per i soli prodotti ammessi alla quotazione ufficiale. Il principio e la fine del mercato alle grida sono annunziati da appositi segnali.

È vietato di trattare gli affari a voce alta fuori dell'apposito recinto e di formare gruppi in concorrenza col mercato ufficiale.

Art. 42.

Chi offre o domanda merci alle grida deve indicare, oltre al prezzo, anche il numero delle partite offerte o domandate; in caso diverso si intende offerta o domandata l'unità di contratto stabilita dal regolamento interno di ogni Sezione.

Art. 43.

I regolamenti interni delle singole Sezioni della Borsa merci stabiliscono le norme per disciplinare le contrattazioni, l'unità di contratto, le qualità e le condizioni delle merci ammesse alla contrattazione, le caratteristiche-base, gli abbuoni consentiti per eccesso e deficenza di tali requisiti, per qualità di merce ed altro, e determinano tutte le formalità di constatazione e di valutazione relative.

Art. 44.

Per ogni contratto a termine stipulato a norma del presente regolamento è dovuto, sia dal compratore che dal venditore, un deposito originale di fondi.

Per le variazioni di prezzo che seguono al contratto è dovuto il pagamento delle congrue differenze, da versarsi in contanti colle modalità che saranno stabilite nei regolamenti speciali.

CAPO II.

Accertamento dei corsi e formazione dei listini ufficiali.

Art. 45.

A norma dell'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272, gli agenti di Borsa ed i pubblici mediatori sono tenuti a presentare al Sindacato, su appositi moduli, le dichiarazioni dei contratti stipulati a loro mezzo, sia in Borsa che fuori Borsa.

Nel primo caso le dichiarazioni devono essere consegnate al segretario del Sindacato, od a chi ne fa le veci, nei cinque minuti che seguono la chiusura delle contrattazioni alle grida; nel secondo, prima dell'apertura della Borsa successiva alla stipulazione del contratto.

Il funzionario che riceve le dichiarazioni deve farne uso riservato.

Art. 46.

Tali dichiarazioni devono contenere: la specifica della merce oggetto del contratto, la quantità, l'indicazione « comperato » o « venduto », il prezzo, la scadenza, il nome della contropartita, la data e la firma.

Art. 47.

Il Consiglio P. E. C., la Deputazione di borsa ed il Sindacato hanno facoltà di farsi presentare, ed i richiesti hanno l'obbligo di presentare, i libri degli agenti e dei mediatori iscritti per verificare la regolarità delle suddette dichiarazioni.

Art. 48.

Qualora il Sindacato avesse dubbi sopra la verità di una dichiarazione, avrà diritto di chiamare innanzi a sè il dichiarante ed ottenere dallo stesso le prove documentate delle fatte contrattazioni.

Art. 49.

I prezzi fatti alle grida dovranno, a cura del Sindacato, essere pubblicati man mano che si praticano, su apposita tabella, esposta in modo visibile nella sala delle contrattazioni.

Il Sindacato ha facoltà di far segnare sulla tabella i prezzi di apertura e di chiusura di ogni riunione.

In mancanza di prezzi fatti il Sindacato potrà pubblicare sulla tabella dei prezzi nominali, in base alle offerte e domande del mercato alle grida; od anche in base ad informazioni.

Art. 50.

Lo spoglio delle dichiarazioni viene effettuato, subito dopo la chiusura della Borsa, esclusivamente dal segretario del Sindacato (o da chi lo sostituisce) il quale trascriverà i prezzi sopra una tabella ad uso esclusivo dei membri del Sindacato che devono procedere alla formazione del listino ufficiale ed ai membri della Deputazione che assistano alla riunione.

Alla formazione del listino devono essere presenti il presidente del Sindacato ed almeno un membro della categoria relativa al listino stesso.

Art. 51.

I contratti di cui si tiene conto per la compilazione del listino ufficiale devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) riguardare merci ammesse alla quotazione ufficiale;

b) essere stipulati da agenti di Borsa durante il periodo delle contrattazioni alla grida;

c) riferirsi a partite di merci non inferiori ai quantitativi minimi stabiliti nei regolamenti interni per le singole qualità di merci.

Art. 52.

Nel listino dovranno essere registrati i quantitativi contrattati durante la Borsa per ogni singola qualità di merce, i prezzi massimi e minimi praticati, i prezzi nominali ed i prezzi di apertura e di chiusura, se stabiliti dal Sindacato.

I dati riportati sul listino ufficiale non potranno contrastare con quelli pubblicati in Borsa sull'apposita tabella durante la riunione ufficiale.

Art. 53.

I listini originali, con la firma del presidente del Sindacato, o di chi ne fa le veci, saranno trasmessi al Consiglio P. E. C. e conservati negli archivi del Consiglio stesso.

Art. 54.

Le dichiarazioni di cui al precedente art. 45 devono essere giornalmente, appena compilato il listino, chiuse in apposita busta firmata dal presidente del Sindacato e conservate negli archivi per almeno due anni.

Art. 55.

Il Sindacato provvede all'accertamento dei prezzi di compenso, in conformità alle disposizioni dei singoli regolamenti interni per le diverse Sezioni della Borsa.

Art. 56.

Il Sindacato deve comunicare al Consiglio P. E. C. il sunto delle operazioni settimanalmente svoltesi in Borsa, nonchè le medie mensili dei prezzi praticati per le varie qualità di merci ammesse a quotazione.

CAPO III.

Aste pubbliche.

Art. 57.

Le vendite e gli acquisti ai pubblici incanti hanno luogo esclusivamente a mezzo del Sindacato di borsa nei locali della Borsa stessa durante la riunione ufficiale.

Esse sono notificate al pubblico mediante avviso affisso nei locali della Borsa, almeno 24 ore prima, e pubblicazione sul listino ufficiale del giorno precedente l'asta.

Il deposito del danaro dovrà essere effettuato presso il Sindacato 24 ore prima dell'asta.

Nello stesso termine la merce dovrà essere messa a disposizione dello stesso Sindacato, accompagnata da regolare perizia o da titolo equipollente.

L'esito dell'asta sarà pubblicato sul listino ufficiale del giorno in cui l'asta ha avuto luogo.

CAPO IV.

Tasse sui contratti di Borsa.

Art. 58.

La tassa sui contratti è corrisposta con la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti, con acconce stampiglie e formule, e con la preventiva applicazione del bollo straordinario per l'importo corrispondente a quello fissato per legge.

La tassa, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è stabilita nelle seguenti misure:

1° Contratti a contanti e a termine tra agenti di Borsa . . . . L. 0,10

2° Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente fra contraenti . . » 1,20

b) conclusi con l'intervento di agenti di Borsa o di pubblici mediatori . . . » 0,60

3° Contratti a termine:

a) conclusi direttamente fra contraenti . . » 2,40

b) conclusi con l'intervento di agenti di Borsa . . . . » 1,20

I foglietti bollati sono composti di tre parti, la prima delle quali serve quale richiesta da consegnare alla Cassa di garanzia e compensazione, di cui al titolo V del presente regolamento, per la registrazione del contratto; le altre due parti sono formate a termini delle disposizioni del titolo III della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Ogni contratto deve essere compilato in base al prezzo effettivamente praticato in Borsa, anche se l'agente opera a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio.

I diritti di mediazione devono essere computati a parte.

L'agente ha l'obbligo di inviare al committente, firmate, le due parti del foglietto bollato non più tardi dell'apertura della Borsa successiva alla stipulazione del contratto. Il committente trattiene la parte figlia del foglietto bollato e restituisce, firmata, la parte madre, in modo che la medesima possa pervenire alla Cassa di garanzia e compensazione non oltre il 4° giorno dalla stipulazione del contratto. Trascorso tale termine, la Cassa di garanzia e compensazione richiede la restituzione del contratto con riserva di denunciare al Sindacato di borsa, per i provvedimenti del caso, quei committenti che non ottemperino tempestivamente all'obbligo di cui si tratta.

Qualora il foglietto bollato si riferisca alla chiusura per compenso di un precedente contratto, la Cassa di garanzia

e compensazione — ferma restando la denuncia del committente al Sindacato — può tenere in sospeso il pagamento del saldo della liquidazione fino al ricevimento del fissato debitamente firmato dal committente stesso.

TITOLO IV.

Delle perizie.

Art. 59.

A cura del Consiglio P.E.C. è tenuto un albo speciale dei periti della Borsa merci.

Possono, a loro domanda, essere iscritti nell'albo speciale tutti coloro che esercitano da tre anni l'industria e il commercio nel ramo corrispondente a ciascuna Sezione della Borsa stessa.

Art. 60.

Le domande d'inscrizione devono essere rivolte al Consiglio P.E.C. corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita comprovante la maggiore età del richiedente;

b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta;

e) dichiarazione rilasciata da due ditte di notoria importanza del ramo, inscritte presso il Consiglio P.E.C. di Torino, attestante la moralità e correttezza commerciale e la competenza specifica del ricorrente.

È in facoltà del presidente del Consiglio P.E.C., su conforme parere del Sindacato e della Deputazione, di sottoporre l'aspirante alla prova di esame.

L'esame avrà luogo colle stesse norme di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Superata favorevolmente la prova di esame, il Consiglio P.E.C. delibera sull'ammissione a ruolo del candidato, la quale però non diventa definitiva fino a quando il candidato stesso non abbia pagata la tassa dovuta per l'iscrizione a ruolo e prestato giuramento a mani del presidente del Consiglio P.E.C., o da chi da esso delegato.

Art. 61.

Gli inscritti nell'albo speciale dei periti per la Borsa merci di Torino sono inclusi d'ufficio nel ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari del Consiglio P.E.C. di Torino.

Per quanto riguarda le radiazioni, valgono le norme previste dall'apposito regolamento sulla formazione del ruolo di cui al comma precedente.

Art. 62.

Il Consiglio P.E.C. dà notizia, entro tre giorni, alle autorità di Borsa delle iscrizioni e delle radiazioni avvenute nel ruolo.

Art. 63.

La funzione di perito è obbligatoria. Sono cancellati dall'albo i periti che rifiutino gli incarichi e non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dei Collegi peritali, di cui ai regolamenti interni delle singole Sezioni.

Art. 64.

Per ogni giorno in cui devono eseguirsi le perizie è costituito un Collegio peritale, formato da tre periti scelti a sorte tra quelli di turno. Il turno è stabilito dal Sindacato.

I nomi dei periti di turno non sono resi noti ai contraenti. Qualora un membro del Collegio peritale dovesse periziare una partita alla quale abbia un interesse diretto o indiretto, è tenuto, sotto pena di decadenza, a darne immediatamente avviso al Sindacato, perchè provveda alla sua sostituzione.

Le norme ed i termini per il prelevamento dei campioni e le perizie sono stabiliti nei regolamenti interni.

Art. 65.

Le perizie eseguite dai periti di Borsa sono inappellabili ed il relativo certificato è definitivo.

TITOLO V.

Della Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 66.

Presso la Borsa merci di Torino è istituita una Cassa di garanzia e compensazione.

La Cassa ha per scopo di garantire il buon fine dei contratti da essa registrati, effettuarne la compensazione, curarne l'esecuzione e provvedere a tutte le operazioni relative ai contratti medesimi, secondo le norme che saranno stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti interni.

Ad essa debbono essere versati i depositi originali e le differenze di cui all'art. 44 del presente regolamento.

Art. 67.

La Cassa potrà essere costituita sotto forma di società anonima o di cooperativa per azioni, il cui statuto dovrà essere approvato dal Consiglio P.E.C. e sanzionato dal Ministero.

Il funzionamento della Cassa è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi come sopra.

Art. 68.

La Cassa registra esclusivamente i contratti stipulati col mezzo di agenti di Borsa, i quali hanno l'obbligo di curare la registrazione dei contratti alla Cassa sotto pena, in caso di inosservanza, delle disposizioni disciplinari di cui all'articolo 9, comma 3°, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 69.

La mancata registrazione alla Cassa di un contratto — qualunque causa l'abbia determinata — non toglie però al medesimo la piena efficacia giuridica a sensi della legge 20 marzo 1913 predetta.

TITOLO VI.

CAPO I.

Inadempienze, insolvenze e relative liquidazioni.

Art. 70.

Chi non adempie tempestivamente agli obblighi riguardanti la registrazione dei contratti alla Cassa di garanzia e compensazione, i pagamenti dei depositi originali e delle differenze alla medesima, le consegne ed i ricevimenti di merce, i diritti di qualsiasi natura e qualunque altra operazione nei termini prescritti dal presente regolamento e dai singoli regolamenti interni, è ritenuto inadempiente, senza obbligo di avviso e di costituzione in mora.

L'inadempienza deve essere, a cura dell'interessato, notificata in giornata al Sindacato di borsa per i provvedimenti del caso. Il Sindacato — ove occorra — procede alla liquidazione dei contratti al più tardi entro la Borsa successiva alla comunicazione dell'inadempienza.

Art. 71.

In relazione all'art. 44 delle legge 20 marzo 1913, il mediatore deve denunciare al Sindacato nel termi[illegible]simo di tre giorni dalla data della scadenza il manc[illegible]gamento dei saldi che, in dipendenza di contratti di Borsa, per qualunque causa, gli siano dovuti dal committente.

Nello stesso termine il committente deve denunciare al Sindacato il mancato pagamento da parte di un mediatore.

Il termine per la restituzione del foglietto bollato di cui al precitato art. 44 sarà stabilito dal Sindacato da due a tre giorni.

Art. 72.

In caso di notoria insolvenza, e nel caso in cui l'operatore si dichiari nell'impossibilità di adempiere ai suoi impegni e di pagare, il Sindacato di borsa ordina, mediante avviso affisso nei locali della Borsa, la liquidazione di tutte le operazioni in corso del detto operatore, senza preventiva messa in mora, diffida o altra formalità qualsiasi.

La liquidazione si effettua nel giorno seguente alla pubblicazione della suddetta ordinanza.

Per i contratti a premio il Sindacato regola le condizioni di rescissione dei contratti medesimi e ne valuta il danno conseguente.

Gli interessati con un insolvente chiudono i loro conti in base ai prezzi stabiliti od accertati dal Sindacato, cui rimettono i rispettivi conti di liquidazione coi relativi foglietti bollati.

L'insolvenza è a cura del Sindacato denunciata alla Deputazione di borsa agli effetti dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

CAPO II.

Componimenti amichevoli.

Art. 73.

In caso di insolvenza notoria o formalmente accertata, il Sindacato, a richiesta dell'insolvente o di uno o più creditori, può assumere l'incarico di promuovere la conclusione dell'amichevole componimento fra tutti gli interessati, a norma di legge. Prima di assumere l'incarico, il Sindacato deve ottenerne l'autorizzazione dalla Deputazione di borsa.

Art. 74.

Per adempiere l'incarico di cui al precedente articolo, al Sindacato sono conferiti i più ampi poteri e segnatamente quelli di accertare lo stato dei debiti e crediti dell'insolvente in dipendenza di operazioni di Borsa, fare pagamenti, transigere, concordare, riscuotere attività, rilasciare quietanze, ecc.

Per l'adempimento dei suesposti incarichi il Sindacato potrà valersi dell'opera di coadiutori contabili e legali.

Art. 75.

Il Sindacato rende noto immediatamente l'incarico assunto mediante avviso pubblicato in Borsa, e, occorrendo, mediante pubblici avvisi nei giornali, e ne dà pure comunicazione immediata per telegramma agli altri Sindacati, allo scopo di avvertire gli interessati residenti fuori piazza, quando sia noto che ne esistono, e non sia possibile darne loro notizia individuale.

Art. 76.

Tutti gli interessati all'amichevole componimento presentano al Sindacato i documenti comprovanti il loro credito, entro due giorni, se residenti a Torino, ed entro sei giorni, se residenti in altre piazze.

Negli stessi termini dovranno essere rimessi al Sindacato i saldi attivi.

Le disposizioni dell'art. 16 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, saranno applicabili solo dopo trascorsi i sei giorni suddetti.

Le contropartite fuori piazza potranno farsi rappresentare, agli effetti dell'amichevole componimento, con delegazione scritta diretta al Sindacato a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 77.

Trascorso un mese dalla data dell'amichevole componimento, se non sarà intervenuto qualche atto legale di opposizione, il Sindacato procederà al riparto, in parti proporzionali fra i creditori di Borsa, dell'attivo netto risultante dalla liquidazione.

Al creditore che dichiari il proprio credito tardivamente è riservata l'azione davanti all'Autorità giudiziaria, a termine delle vigenti leggi.

Art. 78.

Qualora, durante il corso della procedura per l'amichevole componimento, intervenisse dichiarazione di fallimento od altro atto giudiziario, saranno sospese tutte le facoltà del Sindacato, il quale verserà a chi di dovere i fondi che eventualmente avesse già esatti.

TITOLO VII.

CAPO I.

Disposizioni disciplinari.

Art. 79.

L'inosservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento della Borsa merci e delle disposizioni o degli ordini emanati dalle autorità che la sovrintendono sono passibili di sospensione o di esclusione dalla Borsa a sensi dell'art. 9, comma 3°, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Il presidente del Sindacato può, per misura di polizia, ordinare l'immediato allontanamento della Borsa per 24 ore, con obbligo di darne comunicazione alla Deputazione di borsa per le eventuali maggiori sanzioni disciplinari del caso.

Coloro che, per qualunque motivo, abbiano causato danni materiali a cose od oggetti in Borsa, sono tenuti al loro risarcimento; in caso diverso sarà loro inibito temporaneamente l'ingresso in Borsa fino a risarcimento avvenuto. I principali rispondono dei danni cagionati dai loro dipendenti.

La recidiva, in qualunque caso, può portare all'applicazione della esclusione permanente.

Di tutti i provvedimenti disciplinari da essa emanati la Deputazione dà partecipazione al Consiglio P.E.C.

Art. 80.

Il Consiglio P.E.C. o la Deputazione di borsa quando, valendosi delle facoltà accordate dall'art. 30 della legge 20 marzo 1913, n. 272, constatino che un agente di Borsa o un pubblico mediatore ha simulato o dissimulato delle operazioni o propagato notizie tendenziose, assumeranno, senza pregiudizio della denuncia alla competente Autorità giudiziaria, i provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 81.

In caso di occorrenza la Deputazione domanderà al Prefetto la forza pubblica per ottenere l'esecuzione delle sue disposizioni disciplinari.

Art. 82.

L'agente di Borsa che, per sei mesi consecutivi e senza giustificato motivo, non intervenga, nemmeno a mezzo del suo procuratore, alle riunioni di Borsa, sarà dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento insindacabile del Consiglio P.E.C.

Art. 83.

Gli agenti di Borsa e i pubblici mediatori hanno l'obbligo di applicare senza riduzioni la tariffa di mediazione stabilita per le singole categorie di merci a norma del successivo art. 89. L'inosservanza di questa disposizione è considerata violazione ai regolamenti con le relative conseguenze disciplinari.

CAPO II.

Disposizioni varie.

Art. 84.

In caso di incendio od altri sinistri alla merce od ai magazzini di deposito, la Presidenza del Consiglio, su proposta del Sindacato e sentita la Deputazione di borsa, in seguito a richiesta di uno degli interessati, è autorizzata, ove grave necessità lo richieda, a stabilire una proroga alle consegne, da applicare ad un dato operatore o gruppo di operatori, sempre che sia comprovato che la merce di cui trattasi è stata colpita dal sinistro.

Art. 85.

Quando gravi cause di ordine generale provochino la chiusura delle Borse o la sospensione delle contrattazioni, i contratti in corso, stipulati fino a tutto il giorno precedente al provvedimento, dovranno essere liquidati di diritto sulla base della media dei prezzi di chiusura delle otto Borse precedenti il provvedimento stesso.

Qualora detti prezzi manchino in tutto od in parte, il Sindacato stabilirà tali medie in base ad informazioni, da assumere anche sul mercato libero.

I prezzi base per la liquidazione dei contratti sono determinati dal Sindacato di borsa nello stesso giorno in cui è decretata la chiusura della Borsa o la sospensione generale delle contrattazioni.

La liquidazione di diritto si applica a tutti i contratti in corso, anche quando il venditore abbia già proceduto alla messa a disposizione della merce alla Cassa di garanzia, ed il compratore abbia fatto dichiesta della merce stessa, purchè la Cassa di garanzia non abbia già proceduto all'applicazione di essa.

Art. 86.

Ove si verifichi qualche circostanza di carattere assolutamente eccezionale, che, per concorde giudizio del Sindacato, della Deputazione e del Consiglio P.E.C., abbia potuto produrre un forte, diretto sconvolgimento del mercato, il Consiglio predetto, sentiti il Sindacato e la Deputazione, potrà emanare disposizioni di carattere generale al fine di regolare equamente, per i contratti in corso, i rapporti fra gli operatori.

L'osservanza di tali disposizioni è obbligatoria, salvo patto contrario fra i contraenti.

Art. 87.

Le norme dei precedenti articoli 84, 85 e 86 hanno valore esclusivamente per i contratti registrati alla Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 88.

Chiunque compie operazioni nella Borsa merci di Torino deve eleggere il proprio domicilio in Torino, in mancanza di che si presume, ad ogni effetto di legge, che detta elezione sia stata fatta presso l'agente di Borsa per il cui tramite è stata conclusa l'operazione.

Art. 89.

Il Consiglio P.E.C. formerà un'apposita tabella — da allegarsi al presente regolamento — comprendente tutti i diritti da percepirsi sia dagli uffici che dagli agenti di Borsa e pubblici mediatori per la mediazione che loro compete. Nella deliberazione che autorizzerà la quotazione in Borsa di una nuova merce saranno effettuate a detta tabella le opportune aggiunte.

Art. 90.

Ogni provvedimento di carattere generale, riflettente le operazioni di Borsa, si intende regolarmente notificato in confronto di tutti gli operatori mediante affissione nei locali della Borsa a cura delle competenti autorità.

Su proposta del Sindacato e conforme parere della Deputazione di borsa, il presidente del Consiglio P.E.C. quando speciali contingenze del mercato lo esigano, può sospendere le quotazioni, oppure limitare al solo contante le contrattazioni delle merci ammesse alla Borsa.

Art. 91.

In tutte le deliberazioni di sua competenza, contemplate nel presente regolamento e nei regolamenti interni e speciali della Borsa merci di Torino, il Consiglio P.E.C. può essere validamente sostituito dal Consiglio di presidenza e, in caso di decisioni urgenti, dallo stesso presidente del Consiglio.

In entrambi i casi però, delle prese deliberazioni dovrà essere data comunicazione al Consiglio P.E.C., nella sua prima adunanza.

Art. 92.

I giorni festivi non sono computati per i termini previsti dai regolamenti della Borsa merci di Torino.

Art. 93.

Il funzionario del Consiglio P. E. C. addetto alla Borsa merci eserciterà le attribuzioni di segretario del Sindacato.

CAPO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 94.

La Presidenza del Consiglio è autorizzata alla formalità ed alle trattative per la costituzione e la concessione della Cassa di garanzia e compensazione prevista dal presente regolamento.

Art. 95.

La Presidenza del Consiglio P.E.C., con l'autorizzazione del Ministero, potrà affidare transitoriamente, e fino a quando cioè non sia costituita la Società prevista dall'art. 67 del presente regolamento, le funzioni e l'esercizio della Cassa di garanzia e compensazione ad un Istituto bancario noto ed accreditato.

La contabilità della Cassa dovrà essere nettamente divisa da quella dell'Istituto.

L'esercizio provvisorio funzionerà sotto il controllo di un Comitato di vigilanza e di un Collegio di revisori, da nominarsi dalla Presidenza del Consiglio P.E.C.

Roma, 15 aprile 1932 - Anno X

Visto: si approva il presente regolamento composto di 95 articoli.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Regolamento interno per la contrattazione dei cereali nella Borsa merci di Torino.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Torino è costituita una Sezione per la contrattazione dei cereali.

Art. 2.

La cauzione richiesta a sensi dell'art. 23, capo IV, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di Borsa presso la Sezione cereali, in lire diecimila.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 3.

Nella Sezione cereali della Borsa merci sono ammessi alla quotazione ufficiale il *frumento nazionale*, il *frumento estero*, il *manitoba atlantico*, il *granturco*, il *riso*, il *riso sgusciato* ed il *risone*.

Art. 4.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa e al Consiglio provinciale dell'economia corporativa e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa, almeno due giorni prima dell'applicazione del provvedimento.

Art. 5.

Dopo il giorno ventiquattro di ciascun mese ed il ventuno del mese di febbraio non sono ammesse le contrattazioni di cereali per il mese in corso, ma possono continuare le contrattazioni per contanti e per i mesi prossimi.

Art. 6.

L'unità di contratto di cui all'art. 43 del regolamento generale è stabilito in 1000 quintali per il frumento nazionale ed estero, il manitoba atlantico, il granturco, il riso ed il risone, e in 300 quintali per il riso sgusciato.

Tale quantità costituisce un lotto.

È però in facoltà dei contraenti di trattare, eccezione fatta pel riso sgusciato, anche partite di 500 e 250 quintali ciascuna.

Quest'ultimo quantitativo di 250 quintali costituisce la partita minima ammessa alla contrattazione ed alla quotazione.

Le contrattazioni e relative richieste di registrazione possono avere per oggetto anche parecchi lotti, però la registrazione alla Cassa di garanzia deve effettuarsi separatamente per ogni partita di 250 quintali.

Per le eventuali modifiche, che si rendessero necessarie alle disposizioni di cui sopra, provvederà la Presidenza del Consiglio P. E. C. su proposta del Sindacato e conforme parere della Deputazione di borsa.

Art. 7.

Frumento nazionale. — Il frumento nazionale-base per le contrattazioni è quello leale, tenero, sano, buono, mercantile, atto alla molitura.

Il Sindacato, sentito il parere di tre periti, designati dalla Deputazione di borsa ed iscritti nell'albo di cui all'art. 59 del regolamento generale per la Borsa merci di Torino, stabilirà anno per anno, nell'ultima decade di giugno, il peso specifico del frumento nazionale-base del nuovo raccolto e la percentuale dei corpi estranei da applicarsi alle consegne eseguite dal 1° luglio dell'anno corrente a tutto giugno dell'anno successivo.

Art. 8.

Non sono ammessi alla consegna i frumenti nazionali:

a) contenenti oltre l'otto per cento di grano duro;

b) quelli il cui peso specifico è inferiore di due chilogrammi a quello stabilito a norma dell'art. 7;

c) quelli contenenti oltre il tre per cento di grano non maturato;

d) quelli contenenti oltre il quattro per cento di corpi estranei non farinosi;

e) quelli duri, semiduri e tipi civitella;

f) quelli di cattivo odore, o carbonati, o gelati, o contenenti aglio;

g) quelli che contengono oltre il cinque per cento di grane rotte;

h) quelli che presentano una svalutazione complessiva oltre il quattro per cento sul merito-base, di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 9.

Frumento estero. — Il frumento estero-base per le contrattazioni è quello che possiede i requisiti di cui al 1° comma dell'art. 7 del presente regolamento, con un peso specifico di kg. 78 per ettolitro e con tolleranza del 2 % di corpi estranei.

Art. 10.

Le stesse esclusioni stabilite all'art. 8 del presente regolamento per i grani nazionali sono estese anche ai grani esteri.

Art. 11.

Manitoba atlantico. — Il manitoba atlantico-base per le contrattazioni è quello del tipo 2, munito di certificato ufficiale di ispezione di origine rilasciato dalle competenti autorità, con classificazione n. 1 o 2: in tali condizioni il compratore è tenuto ad accettarlo senza ulteriore perizia per qualità e peso specifico.

Art. 12.

Granturco. — Il granturco-base per le contrattazioni è quello sano, buono, mercantile, atto alla molitura, con un coefficiente massimo di umidità del quindici per cento, che non contenga corpi estranei minerali, dannosi alla macinazione.

Art. 13.

Sono ammessi alla consegna i granturchi nazionali ed esteri, che rispondono ai requisiti di cui al precedente articolo.

Art. 14.

Non sono ammessi alla consegna i granturchi bianchi, gelati, le miscele di diverse qualità e provenienze e tutti quelli contenenti una percentuale superiore al cinque per cento di granturco tarlato, focato o sorgato, ed all'uno per cento di corpi estranei.

Art. 15.

Riso. — Il riso-base per le contrattazioni è quello sano, leale, mercantile, atto alla alimentazione umana, di qualità « originario », a fondo chiaro, raffinato e pronto per la brillatura, senza dover subire ulteriori lavorazioni, e contenente non oltre il due per cento di grana rotta ed un quarto per cento fra corpi estranei e grane vestite.

Art. 16.

Sono ammessi alla consegna tutti i risi nazionali di qualità « originario ».

Art. 17.

Non sono ammessi alla consegna:
a) i risi esteri di qualsiasi qualità;
b) le miscele di riso di differente qualità;
c) i risi con cattivo odore o avariati;
d) i risi contenenti risina;
e) i risi contenenti grana verde, gialla, giallognola o paglierina;
f) i risi rossicci e venati;
g) i risi contenenti oltre il quattro per cento di grana rotta;
h) i risi contenenti oltre il mezzo per cento fra corpi estranei di qualsiasi natura o di grana vestita;
i) i risi contenenti grana maculata, oppure grana morta o gessata, in misura superiore alla percentuale stabilita ogni anno dal Sindacato, in base alle risultanze del raccolto;
l) i risi che presentino una svalutazione superiore al cinque per cento sul merito-base.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta, tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita ogni anno, nel mese di ottobre, dal Sindacato, sentito il parere di tre periti, di cui all'art. 59 del regolamento generale per la Borsa merci di Torino, designati dalla Deputazione di borsa, e si applica a tutte le consegne eseguite dal primo giorno dell'ottobre stesso, fino all'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Art. 18.

Riso sgusciato. — Il riso sgusciato-base per le contrattazioni è il riso spoglio dalla lolla, di qualità « originario », sano, leale, mercantile, di pasta chiara, ben maturato, bene stagionato, atto alla brillatura, con tolleranza del 2 % di grana rotta, dell'1 % di grana verde o gessata e del 0,25 % di grana vestita. La resa-base è di 80 kg. di riso raffinato ogni 100 kg. di sgusciato.

Art. 19.

Sono ammessi alla consegna i risi sgusciati di qualità « originario » di produzione nazionale.

Art. 20.

Non sono ammessi alla consegna:
a) i risi sgusciati di produzione estera, oppure prodotti con risone estero;
b) le miscele di differenti qualità;
i risi sgusciati che:
c) siano male stagionati, fermentati, riscaldati, con cattivo odore, od avariati;
d) contengano oltre l'1 % di grana maculata (cioè con macchia naturale subìta durante la vegetazione, detta « occhio di pernice »);
e) contengano oltre il 2 % di grana verde gessata o morta;
f) contengano oltre il 3 % di grana rotta;
g) abbiano oltre il 5 % di grane rosse;
h) contengano grane gialle, o giallognole, o paglierine;
i) contengano oltre l'1 % di corpi estranei di qualsiasi natura;
l) contengano oltre il mezzo per cento di grane vestite;
m) diano una resa inferiore ai 77 kg. in riso raffinato;
n) presentino complessivamente una svalutazione superiore al 5 % sul tipo-base ammesso alle contrattazioni.

Art. 21.

Risone. — Il risone-base per le contrattazioni è il riso vestito con lolla, a grana tonda, di seme « originario », sano, leale, mercantile, ben maturato, ben stagionato, ben ventilato, scevro da terra e contenente non oltre il due per cento di grana maculata (cioè con macchia naturale subìta durante la vegetazione, detta « occhio di pernice »), gessata o morta.

Il risone-base sottoposto alla lavorazione deve consentire un rendimento in riso lavorato non inferiore alla resa « tipo » dell'annata.

La resa-tipo è la percentuale di riso a grana intera, raffinato, pronto per la brillatura, senza bisogno di ulteriori lavorazioni, che si può ricavare da un quintale di risone-base.

Tale percentuale è stabilita ogni anno nel mese di ottobre dal Sindacato, colle norme di cui al precedente art. 17.

Art. 22.

Sono ammessi alla consegna tutti i risoni nazionali di seme « originario ».

Art. 23.

Non sono ammessi alla consegna:
a) i risoni esteri di qualsiasi qualità;
b) le miscele di risoni di differenti qualità;

c) i risoni mal stagionati, fermentati, riscaldati, con cattivo odore o avariati;

d) i risoni contenenti grana gialla, giallognola o paglierina;

e) i risoni contenenti grana rossa persistente dopo la prova di lavorazione;

f) i risoni contenenti oltre il cinque per cento fra terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o fallite (così dette « scatole » o « vitelle »);

g) i risoni che abbiano la resa, in grana intera, inferiore di cinque chilogrammi per quintale in confronto alla resa-tipo vigente per l'annata;

h) i risoni che presentano complessivamente una svalutazione superiore al sei per cento sul merito del risone-base.

Art. 24.

Il prezzo si intende stabilito in lire italiane per ogni quintale, per merce resa franca di ogni spesa come segue:

Frumento nazionale e granturco (peso netto) in magazzino-base Cavallermaggiore, oppure base Alessandria, oppure base Torino, con facoltà di consegna in magazzini situati entro un raggio di 100 chilometri da quest'ultima città, calcolati in base alle distanze ferroviarie;

Risone (peso netto) in magazzino-base Vercelli;

Riso e *riso sgusciato* (peso lordo — tela nuova per merce) in magazzino-base Vercelli.

Per il frumento nazionale e il granturco all'atto della contrattazione deve essere specificata la base di consegna.

Il Sindacato ha facoltà di indicare sul listino ufficiale distintamente i prezzi per le basi suddette.

Art. 25.

Per i contratti in *frumento estero* il prezzo si intende pure stabilito in lire italiane per 100 kg. netti, merce schiava di dazio e di statistica, resa franco sylos Genova.

Art. 26.

Per i contratti in *grano manitoba atlantico* il prezzo si intende stabilito pure in lire italiane, per 100 kg. netti, merce schiava di dazio e di statistica, resa franco vagone transito nel porto di Genova, in tele di proprietà del compratore, tasse portuali a carico del venditore.

Art. 27.

Tutti i termini e le modalità di contrattazione e di consegna stabiliti nel presente regolamento per il frumento nazionale depositato in uno dei magazzini-centro si applicano al *frumento estero* ed al *manitoba*, in quanto non siano contrari alle disposizioni dei precedenti articoli 25 e 26.

CAPO III.

Dei contratti a premio.

Art. 28.

Entro le ore 16,30 del giorno 15 del mese, il compratore del premio deve far pervenire al venditore ed alla Cassa di garanzia e compensazione la dichiarazione se egli intenda eseguire il contratto.

Art. 29.

Il mancato invio della dichiarazione, di cui all'articolo precedente, da parte del compratore del premio, implica l'abbandono del premio stesso.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 30.

La consegna del frumento nazionale, del granturco, del riso, del riso sgusciato e del risone deve essere effettuata da uno dei magazzini autorizzati dal presidente del Consiglio P.E.C. di Torino, d'accordo con le autorità di Borsa, situati nei magazzini-base o nel raggio massimo di 400 km. da essi. Per Torino si intende quattrocento chilomentri dalla città di Torino.

Il presidente del Consiglio P.E.C. può, in via eccezionale, sentite le autorità di Borsa, autorizzare alla consegna magazzini situati anche oltre i quattrocento chilometri dai luoghi-base.

Art. 31.

Per merce consegnata fuori dei magazzini-base: Alessandria, Cavallermaggiore e Vercelli, il venditore è tenuto a bonificare la spesa di trasporto dal magazzino di consegna rispettivamente fino ad Alessandria, o Cavallermaggiore, o Vercelli.

Per merce contrattata base Torino il venditore non è tenuto a nessun beneficio per la differenza di trasporto quando la merce stessa sia da lui consegnata in magazzini situati entro un raggio di 100 chilometri da Torino. Per la merce consegnata da magazzini oltre il raggio di 100 chilometri da Torino, il venditore è tenuto a bonificare la differenza di trasporto dal magazzino di consegna fino a 100 chilometri da Torino.

Le differenze da bonificarsi sono stabilite dal Sindacato sulla base delle tariffe ferroviarie vigenti all'epoca della consegna della merce.

Art. 32.

La messa a disposizione da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione unitamente:

a) ad un buono di consegna all'ordine, vistato dal magazzino ove trovasi la merce;

b) al certificato di perizia, di data non anteriore a trenta giorni per il frumento nazionale od estero, il riso, il riso sgusciato ed il risone, e a venti giorni per il granturco, che comprovi il merito della merce offerta e stabilisca gli eventuali deprezzamenti;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni di perizia e per differenza di trasporto, a sensi del precedente articolo.

Art. 33.

Il buono di consegna deve indicare la specifica della merce e garantire:

a) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data valida della messa a disposizione;

b) il peso definitivo della merce;

c) la condizionatura della merce.

Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino, corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia presentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, l'ultimo consegnante del buono è responsabile per la quota

di spese di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 34.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è effettuata con avviso a mezzo lettera raccomandata.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui all'articolo 32 del presente regolamento.

Art. 35.

Il pagamento da parte del compratore deve essere fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 36.

Il compratore di frumento nazionale od estero, granturco e risone quando ritira la merce deve fornire le sue tele per il ricevimento franco magazzino in cui trovasi la merce stessa.

Le spese di insaccatura sono a carico del compratore.

Art. 37.

È in facoltà del venditore di frumento nazionale od estero, granturco e risone di consegnare la merce insaccata in sacchi propri, purchè in buone condizioni. In tal caso i sacchi restano di proprietà del ricevitore ed il loro peso è da computare come merce.

Il venditore di riso e di riso sgusciato invece ha l'obbligo di fornire la merce insaccata in tele nuove normali da riso, di juta, della capacità ciascuna di 100 kg. lordi, cucite in bocca. Il peso delle tele si computa come merce.

Art. 38.

È consentita la consegna da vari magazzini di frumento nazionale, granturco, riso, riso sgusciato e risone, purchè i quantitativi singoli non siano inferiori alla partita minima ammessa per ciascuna specie di cereali.

Art. 39.

La consegna deve essere effettuata nella quantità precisa richiesta; è tuttavia tollerato uno scarto di peso non superiore all'uno per cento, in più od in meno, sulla quantità effettiva.

Tale differenza deve essere regolata direttamente fra il ricevitore ed il magazzino che ha vistato ed emesso il buono di consegna, in base al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 40.

L'abbuono per l'eventuale differenza risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 41.

Il prezzo ufficiale, agli effetti degli articoli 39 e 40 del presente regolamento, è quello accertato per la contrattazione in contanti o, in mancanza di queste, per le contrattazioni per il mese in corso.

In mancanza di queste ultime il prezzo è stabilito dal Sindacato in base ad informazioni.

Art. 42.

La messa a disposizione, di cui all'art. 34 del presente regolamento, può essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione, non oltre le ore dodici di ogni giorno del mese stabilito per la consegna a partire dal giorno 1° e non dopo il 23.

Per il mese di febbraio il termine massimo di cui sopra è il giorno 20.

Art. 43.

La Cassa di garanzia e compensazione, avuta dal venditore la messa a disposizione, la trasmette, entro le ore dodici del giorno successivo, procedendo all'assegnazione ai compratori in ordine cronologico delle richieste che le sono pervenute, oppure, in mancanza di queste, in ordine progressivo secondo la registrazione dei contratti.

Art. 44.

Il compratore può trasferire la messa a disposizione entro il giorno successivo a quello in cui essa è effettuata dalla Cassa, mediante un nuovo contratto di vendita per contanti. In tal caso il compratore deve restituire alla Cassa la messa a disposizione da lui girata, registrando nel giorno stesso il nuovo contratto con il quale si effettua il trasferimento.

Art. 45.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto, ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 46.

Il compratore di merce per contanti non può trasferire la messa a disposizione e deve provvedere al ritiro della merce, colle norme di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento.

Art. 47.

La data valida della messa a disposizione è fissata per il giorno successivo a quello in cui il venditore ha rimesso alla Cassa il buono di consegna, ed è unica a tutti gli effetti tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 48.

Se il termine di validità dei certificati di perizia, di cui all'art. 32 del presente regolamento, viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento, di cui agli articoli 43 e 44 del presente regolamento.

Art. 49.

Il compratore può far valere il diritto di ricevere la merce, mediante avviso scritto che pervenga alla Cassa di garanzia e compensazione entro il giorno venti di ogni mese ed entro il giorno diciassette per il mese di febbraio, prima dell'apertura della Borsa.

In tal caso il compratore è tassativamente tenuto a ritirare la merce la cui messa a disposizione potrà effettuarsi anche dopo i termini indicati nell'art. 42 del presente regolamento.

Nelle riunioni di Borsa del giorno 20 di ogni mese e del 17 febbraio la Cassa di garanzia e compensazione pubblica nella sala delle contrattazioni il numero dei lotti richiesti per le consegne.

Art. 50.

La Cassa di garanzia e compensazione, in seguito alla richiesta dei compratori, può esigere dai venditori la merce, escludendo i relativi contratti dalla compensazione d'ufficio.

Le richieste della Cassa devono essere fatte ai venditori secondo l'ordine di registrazione dei contratti, al più tardi entro il giorno 21 di ogni mese e 18 di febbraio.

Art. 51.

I venditori ai quali sia intimata la consegna della merce, a sensi del precedente articolo, devono effettuarne la messa a disposizione da uno dei magazzini autorizzati, non più tardi delle ore dodici del giorno 28 di ciascun mese e del giorno 25 del mese di febbraio.

Art. 52.

Tutti i contratti che non risultino compensati, od eseguiti, od in corso di esecuzione, sono liquidati in base ad un prezzo di compenso che sarà stabilito dal Sindacato in apposita adunanza, tenuta dopo la riunione di Borsa del giorno ventotto di ciascun mese e del giorno venticinque febbraio, e formato in base alla media dei prezzi di chiusura praticati nelle tre Borse precedenti il giorno in cui cessano le contrattazioni per il mese in corso.

In caso di mancanza di corsi ufficiali il prezzo di compenso sarà stabilito dal Sindacato in base ad informazioni.

Art. 53.

Il prezzo di compenso è reso noto con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami, motivati e firmati da almeno un quarto degli agenti di Borsa, devono essere presentati alla Deputazione, o ad un suo delegato di turno appositamente incaricato, entro un'ora dall'avvenuta comunicazione del prezzo stabilito. La Deputazione, o per essa il suo delegato, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modifiche del prezzo di compenso, entro un'ora dall'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Art. 54.

Il pagamento delle differenze sui contratti compensati d'ufficio è effettuato dalla Cassa di garanzia e compensazione entro l'ultimo giorno del mese.

Art. 55.

Il committente è tenuto a far pervenire all'agente di Borsa tempestivamente le sue istruzioni per le operazioni aperte per il mese in corso, tanto per il caso in cui gli possa venire notificata la messa a disposizione della merce, se è compratore, quanto per il caso in cui possa essere richiesta la merce, se è venditore.

In mancanza delle istruzioni di cui sopra, e del tempestivo invio dei mezzi necessari per adempierle, l'agente di Borsa è autorizzato, senza bisogno di preavviso, a procedere al trasferimento della messa a disposizione, oppure all'acquisto della merce per conto del committente, a sensi degli articoli 44 e seguenti del presente regolamento.

Capo V.

Delle perizie.

Art. 56.

Sulle partite di cereali ammesse alla contrattazione in Borsa, e depositate in magazzini autorizzati, deve essere eseguita la perizia a mezzo di tre periti colle modalità di cui all'art. 64 del regolamento generale per la Borsa merci di Torino.

Art. 57.

La richiesta di perizia, redatta su apposito modulo, con il numero della merce nei magazzini e con il visto del magazziniere, può essere presentata al Sindacato in qualunque giorno, purchè entro le ore 12.

Il campionamento è fatto entro il giorno successivo alla richiesta della perizia.

Le perizie sono effettuate entro due giorni dal ricevimento dei campioni.

I campioni delle partite peritate rimangono di proprietà del Sindacato il quale, dopo tre mesi dalla data della perizia, ne può disporre liberamente.

Art. 58.

Le perizie sono eseguite in appositi locali, su campioni del peso minimo di kg. 5 per il frumento nazionale od estero ed il granturco, di kg. 1 per il riso ed il riso sgusciato e di kg. 3 per il risone, prelevati e sigillati a mezzo di personale delegato dal Sindacato.

Insieme coi sigilli è apposto sul campione un bollettino controfirmato dal campionatore e dal magazziniere da cui risulta il numero di deposito e la data del prelievo.

Art. 59.

Nei locali delle operazioni possono accedere soltanto i periti costituenti il Collegio peritale ed il funzionario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere un delegato della Deputazione per il quale non vi siano motivi di incompatibilità derivanti da interessi diretti o indiretti nella perizia.

Art. 60.

La perizia può essere richiesta, per il frumento nazionale od estero, il granturco ed il risone, tanto alla rinfusa quanto in sacchi; per il riso ed il riso sgusciato solo su partite insaccate.

È in facoltà del richiedente di assistere al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

Art. 61.

I campioni sono sottoposti ai periti senza la indicazione del proprietario della merce e contrassegnati da un numero.

Art. 62.

Le perizie non possono effettuarsi se non sopra un quantitativo minimo corrispondente alla partita ammessa per ogni specie di cereale, formante un monte di qualità omogenea.

Art. 63.

Frumento nazionale. — I periti deliberano sulla qualità e sul condizionamento del frumento e ne determinano il peso specifico e la percentuale di corpi estranei.

La determinazione del peso specifico e della percentuale dei corpi estranei è stabilita dai periti valendosi del gabinetto d'analisi della Borsa.

Art. 64.

Qualora il frumento nazionale offerto per la consegna non raggiunga il merito-base, di cui all'art. 7 del presente regolamento, le deficienze, entro il limite massimo di cui al successivo articolo 8, sono compensate dal venditore mediante abbuoni, come in appresso:

uno per cento o frazione proporzionale, fino al primo chilogramma mancante sul peso specifico;

uno e mezzo per cento, o frazione proporzionale, dopo il primo chilogramma mancante e fino al secondo chilogramma;

uno per cento, o frazione proporzionale, quando la percentuale dei corpi estranei superi il limite massimo stabilito, salve le riduzioni di cui all'articolo successivo.

Gli abbuoni per grano non maturato sono determinati come segue: mezzo per cento sul primo 1 %; uno per cento sul secondo 1 %; uno e mezzo per cento sul terzo 1 %.

Art. 65.

Gli abbuoni per le eccedenze dei seguenti corpi estranei sono ridotti alle misure di cui in appresso:

0,50 per cento, o frazione proporzionale, per segale;

0,75 per cento, o frazione proporzionale, per avena, orzo e veccia.

Gli altri semi e gli altri corpi estranei, che non siano compresi tra i suddetti generi sono considerati di nessun valore e bonificati integralmente.

Art. 66.

Frumento estero. — I periti deliberano anche sulla provenienza della merce e procedono a tutti gli accertamenti ed agli abbuoni previsti per il frumento nazionale, tenendo conto che la quantità dei corpi estranei non può, nel frumento estero, superare il 2 %.

Art. 67.

Granturco. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del granturco.

Il coefficiente di umidità è determinato dal gabinetto di analisi della Borsa.

Art. 68.

Riso. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del riso.

Qualora il riso offerto per la consegna non raggiunga il merito-base, le differenze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore mediante abbuoni percentuali come in appresso:

tre quarti per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di eccedenza in grana rotta;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di corpi estranei o di grana vestita;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di grana maculata, gessata o morta.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita a sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 69.

Riso sgusciato. — I periti deliberano sulla provenienza, sulle qualità e sul condizionamento del riso sgusciato.

Qualora il riso sgusciato offerto per la consegna non raggiunga il merito-base, le differenze, entro il limite massimo consentito, debbono essere compensate dal venditore mediante abbuoni percentuali come segue:

mezzo per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di eccedenza di grana rotta;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di corpi estranei o di grana vestita;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di grana maculata, verde, gessata o morta;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni chilogramma mancante sulla resa-tipo.

Art. 70.

La prova di resa del riso sgusciato è compiuta separatamente da ciascuno dei tre periti, ed è calcolata sulla media dei tre risultati.

Le operazioni di prova sono le seguenti:

a) tre lavorazioni con lolla a mano;

b) una lavorazione con polvere di marmo a mano;

c) una pulitura con pezzuola di cotone o lino.

La prova, per determinare il contenuto di corpi estranei, deve essere eseguita mediante apposito crivello; quella relativa alla grana maculata, verde, gessata o morta, viene eseguita a mano.

Art. 71.

Risone. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del risone.

Qualora il risone offerto per la consegna non raggiunga il merito-base, le deficenze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore mediante abbuoni percentuali come in appresso:

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni chilogrammo mancante sulla resa-tipo dell'annata in grana intera;

uno per cento del valore, o frazione considerata come mezza unità da uno a cinquecento grammi, e come unità da cinquecento a mille grammi, per ogni uno per cento di terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o grane fallite (così dette « scatole » o « vitelle »).

Art. 72.

La prova di resa del risone è compiuta separatamente da ciascuno dei tre periti ed è calcolata sulla media dei tre risultati.

Le operazioni per la prova sono le seguenti:

a) una sgusciatura con la scatola;

b) tre lavorazioni con lolla a mano;

c) una lavorazione con la polvere di marmo a mano;

d) una pulitura con pezzuola di cotone o di lino.

La prova per determinare il contenuto di terra, o di corpi estranei, deve essere fatta mediante il normale crivello per risone; quella relativa alla grana maculata, gessata o morta ed alle grane vuote o fallite è eseguita a mano.

Art. 73.

Tutti gli abbuoni dovuti al compratore e contemplati nei precedenti articoli sono determinati dal Collegio peritale e riportati nel certificato di perizia.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza, devono essere stese su apposito modulo e firmate da tutti i periti. Esse sono rimesse al Sindacato, il quale, dopo il compimento delle operazioni, rilascia il certificato di perizia.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali, pena la cancellazione dall'albo.

Art. 74.

Il pagamento delle somme dovute per le perizie, a norma della tariffa vigente, deve essere effettuato al Sindacato all'atto della presentazione della domanda.

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. 75.

Il presidente del Consiglio P. E. C., su proposta del Sindacato e parere della Deputazione di borsa, potrà modificare i termini stabiliti nel presente regolamento quando ne sia riconosciuta la necessità.

Le date indicate nel regolamento stesso, quando ricorrano in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente, eccetto la scadenza del termine per la liquidazione dei contratti compensati d'ufficio che viene anticipata di un giorno.

Art. 76.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino.

Roma, 15 aprile 1932 - Anno X

Visto: si approva il presente regolamento composto di 76 articoli.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Regolamento per la Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino.

Disposizione preliminare.

Art. 1.

Le funzioni della « Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino » sono previste dal regolamento generale della Borsa e dai regolamenti interni delle singole Sezioni della Borsa stessa, e sono disciplinate dal proprio statuto e dal presente regolamento.

Registrazione dei contratti.

Art. 2.

La richiesta della registrazione d'un contratto deve essere presentata alla Cassa non oltre le ore 10 del giorno successivo alla conclusione dell'affare. La richiesta è stesa su apposito modulo, contenente l'esplicita dichiarazione da parte del richiedente di conoscere e di accettare tutte le condizioni contenute nei regolamenti della Borsa merci di Torino, e deve essere accompagnata dai prescritti depositi originali e relativi diritti di registrazione.

La Cassa riceve la richiesta di registrazione senza assumere alcun impegno, nè responsabilità.

La Cassa registra il contratto nello stesso giorno della richiesta, rilasciando apposito modulo munito delle firme autorizzate.

Art. 3.

Effettuata la registrazione di un contratto alla Cassa da parte di un contraente cessano le sue responsabilità verso la contropartita, alla quale subentra la Cassa.

La Cassa registra i contratti a nome dell'agente, oppure a nome del committente, se l'agente lo rivela.

L'agente però è responsabile verso la Cassa per le operazioni concluse d'ordine o per conto del committente, fatta eccezione per quelle persone o ditte per le quali la Cassa rinuncia esplicitamente a detta garanzia, e che sono inscritte in apposito elenco formato dalla Cassa medesima. Tali persone o ditte restano *accreditate* presso la Cassa.

Le persone o ditte che intendono essere accreditate alla Cassa devono farne domanda per iscritto.

Su tali domande la Cassa delibera insindacabilmente.

La Cassa può imporre al richiedente il deposito di una cauzione in titoli di Stato o in denaro.

Gli operatori accreditati alla Cassa — salvo sempre l'obbligo di operare a mezzo di agenti per ottenere la registrazione dei contratti — trattano direttamente con la Cassa per quanto riguarda i pagamenti, gli incassi e la esecuzione e compensazione dei contratti stessi.

Art. 4.

Qualora una delle parti contraenti non ottemperi alla registrazione nei termini prescritti, la Cassa ne dà immediato avviso al Sindacato, il quale, previ opportuni controlli, procede tosto alla liquidazione del contratto colle norme di cui all'art. 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 5.

Il Sindacato denunzia alla Deputazione di Borsa gli operatori che non ottemperino all'obbligo della registrazione dei contratti.

Art. 6.

La Cassa può rifiutare la registrazione di contratti nei confronti di qualche operatore ove, a suo giudizio, ricorrano ragioni che rendano opportuno il provvedimento a tutela degli interessi generali di garanzia.

Il rifiuto di registrazione è insindacabile, ed è comunicato all'interessato ed alla sua controparte, senza enunziarne il motivo, al più tardi entro le ore 15 dello stesso giorno della presentazione della domanda di registrazione del contratto.

Nello stesso termine la Cassa deve promuovere da parte del Sindacato la liquidazione del contratto non registrato, cui il Sindacato procede prima della chiusura della Borsa dello stesso giorno.

Art. 7.

In caso di rifiuto di registrazione, la Cassa restituisce i documenti all'operatore cui fu respinta la domanda e stende un conto di liquidazione il cui saldo eventualmente passivo va a carico dell'agente del contraente, al quale fu rifiutata la registrazione.

Diritti e depositi.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, su proposta della Cassa e sentito il parere del Sindacato e della Deputazione, stabilisce con sua

ordinanza e per ogni categoria di merce l'ammontare dei depositi originali e delle differenze per variazioni di prezzo da versare alla Cassa.

Colla stessa procedura il presidente del Consiglio P. E. C. stabilirà i diritti che competono alla Cassa per la registrazione e la liquidazione dei contratti.

Le variazioni nella misura dei suddetti depositi devono essere pubblicate in Borsa almeno due giorni prima della loro applicazione e devono riferirsi anche ai contratti in corso.

Art. 9.

Le differenze per variazioni di prezzo, fra il prezzo del contratto integrato dagli eventuali margini già versati ed il prezzo ufficiale di listino, devono essere versate, ancorchè non richieste dalla Cassa, prima dell'apertura della Borsa successiva a quella il cui listino ha servito di base per la determinazione della differenza medesima.

Art. 10.

In mancanza di prezzi ufficiali la determinazione delle differenze dovute per variazioni di prezzo è fatta sui prezzi stabiliti dal Sindacato, su richiesta della Cassa.

Art. 11.

I versamenti ed i depositi di qualunque natura devono essere effettuati alla Cassa in contanti e sono infruttiferi.

I depositi originali non sono rimborsabili fino alla liquidazione del contratto.

Le differenze depositate per variazioni di prezzo sono rimborsabili man mano che ulteriori variazioni di prezzo eliminino le ragioni del deposito.

Art. 12.

Il diritto di registrazione versato alla Cassa comprende la registrazione del contratto e la sua chiusura, in qualunque epoca avvenga.

In caso di compensazione d'ufficio di un contratto ad opera della Cassa, sarà ad essa dovuto un diritto supplementare pari all'importo della registrazione.

Art. 13.

La Cassa, ove lo reputi opportuno, in luogo di regolare separatamente ogni operazione, riassume tutte le risultanze a debito ed a credito di un operatore, per ciascuna Sezione della Borsa merci, e ne pone in evidenza il relativo saldo.

La Cassa ha la facoltà di dedurre per uno stesso operatore le eventuali risultanze passive di una Sezione dalle risultanze attive di altra Sezione.

Art. 14.

Le somme risultanti a credito di un operatore e non ritirate, gli sono accreditate dalla Cassa in apposito conto corrente infruttifero.

Art. 15.

La Cassa, registrando il contratto di un operatore accreditato, assume l'obbligo di corrispondere all'agente di Borsa la provvigione dovutagli.

Il pagamento di essa è effettuato dalla Cassa alla liquidazione del contratto.

Art. 16.

Qualora per uno stesso operatore siano registrati contratti di compra e di vendita che si possano compensare, la Cassa effettua la liquidazione per le quantità che risultano compensate, procedendo al computo delle differenze che devono essere regolate per contanti.

Art. 17.

Salvo quanto è disposto nei regolamenti interni, i pagamenti da parte della Cassa dei saldi di qualunque specie sono effettuati il giorno successivo ai termini indicati per gli incassi da parte della Cassa medesima.

Art. 18.

I depositi di qualunque specie effettuati presso la Cassa di garanzia e compensazione sono considerati come cauzione per l'adempimento delle obbligazioni assunte da ogni singolo operatore verso la Cassa, e costituiscono per la medesima, in caso di insolvenza dell'operatore, garanzia privilegiata per l'esecuzione delle obbligazioni stesse.

Esecuzioni e compensazioni.

Art. 19.

La esecuzione e la compensazione dei contratti sono di regola effettuate dalla Cassa secondo l'ordine di registrazione dei contratti stessi, a meno che l'agente o l'operatore non specifichino all'atto della registrazione di un nuovo contratto quale è il contratto precedente che deve essere compensato.

La Cassa esclude dalla compensazione d'ufficio quei contratti che, su richiesta dell'agente o dell'operatore, siano stati all'atto della registrazione dichiarati indipendenti.

Art. 20.

I contratti mantenuti indipendenti, a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, possono essere in ogni momento compensati a richiesta dell'agente o dell'operatore, e, in caso diverso, sono liquidati d'ufficio alla fine dei rispettivi mesi di consegna in base alle norme che saranno stabilite nei regolamenti interni.

I contratti suddetti, se sono registrati a nome di un agente di Borsa che operi a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, seguono, agli effetti dell'esecuzione, il rispettivo turno di registrazione, sino al momento utile per la richiesta o per la consegna di merce.

Se invece essi sono registrati a nome di un committente, devono essere liquidati a norma del 1° comma del presente articolo, senza che possa avere luogo l'esecuzione separata dei contratti stessi.

Art. 21.

Qualora due contraenti si accordino per l'esecuzione di due contratti per il mese in corso, la Cassa, a richiesta dei contraenti medesimi, può determinare il compenso dei contratti per i quali avviene la diretta esecuzione, non assumendo in tal caso alcuna responsabilità nè ingerenza nella consegna.

La richiesta alla Cassa, per la compensazione di cui sopra, è presentata a mezzo lettera raccomandata, firmata da entrambi i contraenti, con l'indicazione di un unico prezzo per la compensazione stessa.

Fino a che la Cassa non abbia accettato la compensazione non può interrompere l'eventuale procedimento in corso per il contratto in oggetto, nè l'obbligo di versamento dei margini.

La facoltà di accordo per l'esecuzione di due contratti, prevista dal presente articolo, non può essere esercitata per

i contratti per i quali è stata richiesta od offerta la merce a mezzo della Cassa.

Art. 22.

Ogni partita di merce ammessa nella misura minima stabilita dai regolamenti interni, per ciascuna categoria, forma contratto separato ad ogni effetto di registrazione, esecuzione e compensazione da parte della Cassa.

Contratti a premio.

Art. 23.

Qualunque sia la specie del contratto a premio, sono dovuti alla Cassa, oltre ai diritti di cui all'art. 8 del presente regolamento, anche i seguenti versamenti per depositi:

dal compratore, l'importo del premio pattuito;

dal venditore, l'importo del deposito originale di cui all'art. 8 suddetto.

Il premio versato dal compratore è accreditato in conto del venditore.

Art. 24.

Fino al termine del periodo fissato nei regolamenti interni delle singole Sezioni della Borsa merci per la risposta dei premi, il venditore è tenuto a versare alla Cassa, nei termini stabiliti, le differenze che si maturano a suo carico sul prezzo del contratto.

Art. 25.

Trascorso il termine stabilito per la risposta dei premi, la Cassa, in caso d'abbandono del premio da parte del compratore, procede all'immediata chiusura e liquidazione del contratto.

Art. 26.

Il compratore, ove intenda eseguire il contratto, deve far pervenire la relativa dichiarazione, oltre che al venditore, anche alla Cassa, unitamente all'importo del deposito originale e delle eventuali differenze di prezzo maturate a suo carico.

Il contratto così diventa fisso, con tutte le relative conseguenze.

Disposizioni finali.

Art. 27.

Ogni comunicazione alla Cassa, per qualunque oggetto riguardante i contratti registrati, deve essere effettuata per iscritto, con il richiamo del numero di registrazione del rispettivo contratto.

Art. 28.

La Cassa non dà informazioni ad alcuno sulla situazione dei contratti, fatta eccezione per gli operatori accreditati, per i contratti registrati a loro nome, e per gli agenti di Borsa nei confronti di quei contratti per i quali sono responsabili.

Art. 29.

Tutte le comunicazioni della Cassa, per qualsiasi operazione relativa ai contratti nei riguardi di un committente, sono validamente effettuate presso l'agente di Borsa con il quale è stato concluso l'affare, salvo le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 30.

Ogni controversia, dipendente dai rapporti fra i contraenti e la Cassa, è deferita a tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi uno per ciascuno dalle parti, ed il terzo dal presidente della Deputazione di borsa.

Art. 31.

Nel caso in cui da parte del Sindacato si proceda, nei confronti d'un operatore, ad un'esecuzione coattiva, la Cassa, su richiesta del Sindacato stesso, provvede a tutti gli incombenti necessari alla liquidazione o esecuzione dei contratti in conformità delle disposizioni del Sindacato stesso.

Art. 32.

Ogni disposizione di carattere generale, affissa nei locali di Borsa da parte della Cassa, s'intende regolarmente notificata nei confronti di tutti gli operatori.

Art. 33.

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente regolamento, dallo statuto della Cassa, dal regolamento generale della Borsa merci, dai regolamenti interni delle singole Sezioni e da tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, valgono i provvedimenti di volta in volta adottati dal Consiglio P. E. C. di Torino, di concerto con le autorità di Borsa.

Art. 34.

La Cassa di garanzia e compensazione ha l'obbligo di segnalare al Sindacato o alla Deputazione di borsa quei fatti o quelle circostanze che, a giudizio di essa, possano rivelare situazioni anormali di carattere generale, o di carattere particolare, nei confronti di qualche operatore.

Art. 35.

La Cassa deve redigere mensilmente uno stato della sua situazione, colla specifica del conto profitti e perdite, e darne comunicazione al Consiglio P. E. C. entro cinque giorni dopo la fine di ogni mese.

Roma, 15 aprile 1932 - Anno X

Visto: si approva il presente regolamento composto di 35 articoli.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERBO.

(2661)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1978-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergic Angelo fu Giuseppe, nato a Trieste il 2 ottobre 1874 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 44, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Gergic nàta Colonello Giuseppe, nata il 29 dicembre 1878, moglie;
2. Marcello di Angelo, nato il 3 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1530)

N. 11419-1979-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherghich Carlo fu Giuseppe, nato a Trieste il 30 giugno 1901 e residente a Trieste, Guardiella n. 1579, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Gherghich nata Nabergoi fu Giuseppe, nata il 22 aprile 1910, moglie;
2. Carla di Carlo, nata il 10 novembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1531)

N. 11419-22716.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la sig.a Vladimira Baric di Carlo, nata a Trieste il 27 settembre 1912 e residente a Trieste, via S. M. M. Sup. n. 628, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Vladimira Baric è ridotto in « Bari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessata indicati nella sua domanda e cioè:

Marta di Vladimira, nata l'8 agosto 1930, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. Carlo Barich, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 97.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 aprile 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.38
Inghilterra. (Sterlina)	71.15
Francia. (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	376.80
Albania. (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.75
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.74
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.45
Cecoslovacchia. (Corona)	58 —
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.95
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.64
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.66
Olanda. (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia. (Leu)	11.65
Spagna (Peseta)	153.25
Svezia. (Corona)	3.65
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	373.94
Rendita 3,50 % (1906)	71.675
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3 % lordo	45 —
Consolidato 5 %	81.70
Buoni novennali. Scadenza 1932	99.975
Id. id. Id. 1934	99.675
Id. id. Id. 1940	97.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 39.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	428718 587312 608752	161 — 56 — 98 —	Romano *Luigi* fu Francesco, domic. in Acri (Cosenza) ipotecata.	Romano *Benigno-Luigi* fu Francesco, dom. in Acri (Cosenza), ipotecata.
» » »	755895 755896 731964	437,50 70 — 70 —	*Vanni* Evelina, Pericle, Ugo, Romano e Noemi fratelli e sorelle fu Costantino minori sotto la p. p. della madre Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di *Vanni* Costantino, dom. in Torino. Le due ultime rendite sono con usufrutto ad Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di *Vanni* Costantino.	*Vanni Bertin* Evelina, Pericle, Ugo, Romano e Noemi, fratelli e sorelle fu Costantino, minori sotto la p. p. della madre Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di *Vanni Bertin* Costantino, domic. in Torino. Le due ultime rendite sono con usufrutto ad Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di *Vanni Bertin* Costantino.
» »	731960 612389	94,60 24,50	*Vanni* Pericle fu Costantino, minore ecc. come la precedente, libera.	*Vanni Bertin* Pericle ecc. come la precedente, libera.
» » » Cons. 5 %	612387 612392 731962 179432	24,50 24,50 24,50 125 —	*Vanni* Corrado / *Vanni* Romano — fu Costantino, minori ecc. come la precedente. L'ultima rendita è minore sotto la tutela di Vanni Pietro fu Carlo.	*Vanni Bertin* Corrado / *Vanni Bertin* Romano — fu Costantino, minori ecc. come la precedente. Nell'ultima rendita *è scritto* minore sotto la tutela di Vanni Pietro fu Carlo.
Buono del tesoro novennale 1ª serie	63	Cap. 17.500 —	Anessi Dosolina fu Eugenio moglie di Ballini Antonio.	Anessi Dosolina fu Eugenio, *interdetta sotto la tutela del marito Ballini Antonio.*
Cons. 5 %	47622	400 —	Guerrieri Giorgio di Vincenzo, domic. in Modica (Siracusa).	Guerrieri Giorgio di Vincenzo, *minore sotto la p. p. del padre,* domic. come contro.
» » »	215114 215115 261485	2.500 — 2.035 — 10.000 —	Motolese Maria-Saveria fu Ciro, moglie di *Bartolo* Serafini-Sauli, domic. in Montesardo di Alessano (Lecce), vincolata.	Motolese Maria-Saveria fu Ciro, moglie di *Bartolomeo* Serafini-Sauli, domic. come contro.
» » »	110984 110985 171338	30 — 80 — 85 —	Mezzano *Maria* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Gila Teresa fu Antonio, ved. di Mezzano Giovanni Battista, domic. in Vercelli (Novara). La prima rendita è con usufrutto a Gila Teresa di cui sopra.	Mezzano *Rosa-Maria-Margherita* fu Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
»	187795	50 —	*Di Ganci* Carmelo *di* Vincenzo, domic. in New York.	*Di Gangi* Carmelo *fu* Vincenzo, *minore sotto la tutela di Cerami Carmelo fu Croce,* domic. in Petralia Soprana (Palermo).
»	440061	75 —	Granai *Ariodante* fu Ercole, minore sotto la p. p della madre Dell'Amico Giuseppa ved. Granai, domic. in Torano frazione di Carrara.	Granai *Ercole-Ariodante* fu Ercole, minore ecc. come contro.
» »	520802 520803	250 — 250 —	Famà Francesca / Famà Antonina — di Santo, minori sotto la p. p. del padre, domic. in Cefalù (Palermo); con usufrutto vitalizio a *Maggio* Giuseppina fu Francesco, moglie di Famà Santo, domic. in Cefalù.	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a *Mirciché Maggio* Giuseppina ecc. come contro.
»	481362	540 —	Tibiletti *Anita-Amalia fu Eugenio Alfredo,* minore sotto la p. p. della madre *Locarni* Giuseppina di Emilio, ved. Tibiletti, domic. in Varese.	Tibiletti *Annita-Aurelia fu Alfredo,* minore sotto la p. p. della madre *Locarno* Giuseppina ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Littorio »	25839 50194	100 — 100 —	Intestate come la precedente. Nell'ultima rendita è sotto la p. p. della madre *Locarno* Giuseppina ecc.	Intestate come la precedente.
Buoni del Tesoro novennale 4ª serie	277	Cap. 9.000 —	Zagari *Amelia* fu Ezzelino, minore sotto la p. p. della madre *Corti* Lina ved. Zagari	Zagari *Amalia* fu Ezzechino, minore sotto la p. p. della madre *Conti* Lina ved. Zagari.
»	356	» 6.000 —	Bertoni Eugenia fu Giulio, minore sotto la tutela di Bertoni Emilio fu Giuseppe.	Bertoni *Alma-Eugenia* fu Giulio, minore ecc. come contro
Buoni del Tesoro novennale 2ª serie	280	» 5.000 —	Pesarin Giuseppe fu Pasquale, con usufrutto vitalizio a Guglielmi Teresa fu *Giosuè* ved. Mazzella.	Pesarin Giuseppe fu Pasquale, con usufr. vital. a Guglielmi Teresa fu *Domenico* ved. Mazzella.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 aprile 1932 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2606)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.